

COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

CONVENZIONE

TRA


COMUNE DI OME

E

COOP. FRATERNITÀ SISTEMI

Allegato "A"
all'atto di Giunza e.c.
n. 8 del 23/10/2012

Il Sindaco
Il Segretario Comunale
(Dr. Giuseppe Vitari)



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

Il Comune di OME al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della L. 381/91, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 7 paragrafo b) della L.R. 1 giugno 1993 n. 16 per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi", e della delibera della Giunta Regionale n° 43727 del 17 nov. 1993 , stipula la presente convenzione con la Cooperativa Fraternità Sistemi di Ospitaletto (Bs).

In data avanti a me, sono comparsi

=====

Comune di OME, con sede a OME., Piazza Aldo Moro n. 1 cod. fiscale 00841600174 rappresentato dalabilitato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione n. ... del, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge


E

Cooperativa Fraternità Sistemi che di seguito per brevità verrà chiamata cooperativa con sede a Ospitaletto (BS) Via Trepola, 195 codice fiscale e partita iva 02383950983 iscritto nella Sezione B al n° 458 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del Consigliere Delegato sig. e abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTI gli artt. 1, 2, 4, 5, 9 della L. 381/91 e la L.R. 21/03

PREMESSO

- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione il Comune di Ome si pone l'obbiettivo di contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative per le persone svantaggiate;



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che la stessa è opportunamente attrezzata per svolgere le attività oggetto della convenzione;
- che la Cooperativa è stata individuata per la sua esperienza nel settore, per la dotazione dei necessari strumenti informatici, della necessaria professionalità e la sua strutturata organizzazione aziendale nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto Legislativo n° 358 del 24 Luglio 1992 e della D.G.R. n° 43727 del 17 novembre 1993 e delle modalità di cui all'art. 5 della legge 381/91, in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.

SI CONVIENE


A - di affidare alla Cooperativa Fraternità Sistemi di Ospitaletto (BS), la fornitura dei servizi descritti nell'allegato N. 1.

B - La convenzione ha durata a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 31.12.2012;

C - La Cooperativa si impegna: 1. - ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio;

2. - ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori e i soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.).

3. - a nominare quale responsabile dello svolgimento dell'attività il Sig. Angelo Zadra



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

nella sua qualità di responsabile delle attività lavorative della cooperativa;

4. - ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/91, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;

5. - a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL di settore. In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;

6. - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;


7. - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio;

8. - a garantire il mantenimento, per la durata della convenzione, della percentuale di inserimenti prevista al comma 2 dell'art. 4 della L. 381/91 secondo le tipologie indicate dal comma 1 dell'art. 4 della citata legge.

9. - a seguire le indicazioni del Comune di OME., sulla base di piani relativi ai lavori da eseguire. Le modalità esecutive e ogni altro criterio operativo saranno definiti negli allegati protocolli tecnici esecutivi (preventivi);

D - Il Comune di OME si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi il corrispettivo, più IVA se dovuta, stabilito nell'allegato protocollo tecnico esecutivo (preventivo).

E - Per ritardati pagamenti il Comune di OME si impegna a versare alla Cooperativa



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

gli interessi di legge.

F - La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune di OME per oltre quattro mesi;
- riduzione del numero dei giorni di prestazioni delle persone inserite superiori al 50% rispetto a quello previsto.

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addetti e successiva diffida una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.


E' comunque inteso che in caso di violazione di adempimenti previsti a carico della Cooperativa, il Comune applicherà una penale, graduata in relazione al rilievo del mancato o tardivo adempimento. Saranno inoltre a carico della medesima Cooperativa gli eventuali aggravii di spesa sostenuti per sanzioni o controversie che dovessero insorgere in seguito all'inadempimento.

G - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa;

H - Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

copia decreto iscrizione all'Albo Regionale, protocolli tecnici esecutivi;

I - L'Ente nomina quale suo referente la Sig.ra Donatella Ongaro a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

L. Ai sensi della L. 163/2010 i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.


M - La Cooperativa si impegna al rispetto delle norme inerenti il D. Lgs. n. 196/2003. Viene nominato in qualità di responsabile del trattamento il Sig. Angelo Zadra. I dati raccolti non possono essere usati per scopi diversi dall'incarico affidato e una volta terminato il medesimo devono essere riconsegnati in tutto all'Amministrazione Comunale, senza possibilità di mantenere copia.

N - Le controversie che dovessero sorgere tra la Cooperativa ed il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme previste nel presente atto, sono definite a norma di legge. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente atto, la competenza appartiene al Foro di Brescia.

O. Copia della presente convenzione sarà inviata a cura del Comune di OME alla Regione Lombardia, Servizio Politica del Lavoro.

P. Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27/bis della tabella "B" allegata al D.P.R. 642/1972, trattandosi di contratto posto in essere con una ONLUS.

Q. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Fraternità Sistemi

Per il Comune di Ome

Amministratore Delegato

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il Segretario Comunale

ALLEGATO N. 1 ALLA CONVENZIONE

PROTOCOLLO TECNICO ESECUTIVO

In data tra il Comune di Ome, che di seguito per brevità verrà chiamato Comune, con sede a Ome (BS) in Piazza Aldo Moro n. 1, cod. fiscale e P.Iva 00841600174, rappresentato da.....

..... nat.. a il ... abilitato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione ...

E

Cooperativa Fraternità Sistemi che di seguito per brevità verrà chiamata cooperativa con sede a Ospitaletto (BS) Via Trepola, 195 codice fiscale e partita iva 02383950983 iscritto nella Sezione B al n° 458 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del Consigliere Delegato sig. e abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Oggetto del presente incarico è l'assunzione da parte della Cooperativa dell'impegno di svolgere le seguenti prestazioni e servizi a supporto delle competenze dell'Ufficio Tributi:

1. I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili): attività di emissione avvisi di accertamento dell'evasione totale o parziale per i periodi fino al 31.12.2010;
2. Attività di perequazione catastale: revisione e perequazione degli immobili secondo le modalità previste sia dalla Legge Finanziaria del 2005, n. 211/2004, sia dalle norme in vigore, definite dall'Agenzia del Territorio;
3. Servizio per la gestione ordinaria dell'I.M.U.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

L'incarico avrà la durata dalla data di sottoscrizione della convenzione al 31.12.2012. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta.

ART. 3 BANCHE DATI

La Cooperativa deve garantire periodicamente il riversamento dei propri archivi su una cartella di sistema appositamente condivisa, in relazione alle necessità dell'Ufficio Tributi .

ART. 4 COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio viene determinato come segue (IVA esclusa):

ATTIVITA' DI PEREQUAZIONE CATASTALE

Costo del servizio: pari al 70% + IVA fino a € 50.000 della differenza d'imposta riscossa relativa al primo anno ed al 50% oltre € 50.000 della maggiore ICI riscossa nel primo anno, a seguito delle attività di perequazione.. Il valore catastale

degli immobili si calcola, ai sensi della normativa vigente, applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i coefficienti moltiplicatori, di cui all'art. 52 comma 4 DPR n. 131/86 ed al DM 14.12.1991.

SERVIZIO EMISSIONE ACCERTAMENTI I.C.I.

30% dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi dei provvedimenti di accertamento riscossi

Fatturazione: Stato avanzamento mensile con riepilogo costi per gli accertamenti riscossi.

SERVIZIO PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'I.M.U.

Costo a corpo: € 10.000,00

Fatturazione: 31 maggio

Il compenso relativo alle attività di perequazione ed all'emissione degli accertamenti ICI sarà corrisposto solo all'avvenuta riscossione delle entrate derivanti dall'attività di accertamento.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al Funzionario Responsabile dei tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale come prescrive la normativa vigente.

Tra Cooperativa e Responsabile dei tributi potranno essere sottoscritti protocolli tecnici esecutivi allo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici dei servizi oggetto dell'incarico nel rispetto degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Il personale della Cooperativa dovrà essere formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico.

ART. 6 PERSONALE

La Cooperativa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, assicurazioni antinfortunistiche, previdenziali, e sanitarie, restando a suo esclusivo carico tutte le responsabilità derivanti dalle inadempienze. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la Cooperativa ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale. Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggior sollecitudine possibile.

ART. 7 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Cooperativa terrà completamente sollevata ed indenne l'Amministrazione, il Funzionario Responsabile dei Tributi ed i dipendenti comunali da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

ART. 8 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

La Cooperativa ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio, pertanto le informazioni e le notizie conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate

a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio. Deve inoltre essere garantita l'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora nel corso di vigenza del contratto il Comune ritenesse di richiedere alla Cooperativa servizi aggiuntivi o complementari a quelli oggetto del presente incarico, verranno concordate le pattuizioni del caso.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di risoluzione dello stesso senza alcuna formalità.

ART. 11 CAUSE DI RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, in caso di irregolarità od abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla Cooperativa ed assegnazione alla stessa di un termine di 15 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto, senza formalità alcuna, qualora si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tributi
- b. sospensione o abbandono dal servizio
- c. continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali
- d. violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto
- e. inosservanza di leggi vigenti in materia, e successive modifiche, nel corso del contratto.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese relative al contratto da stipulare.

ART. 13 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra la Cooperativa ed il Comune, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme previste nel presente atto, sono definite a norma di legge. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente atto, la competenza appartiene al Foro di Brescia.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e del codice civile.

La Cooperativa è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.